



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

N.° 1123/12 ordine  
N.° 7409/09 ruolo  
N.° 1627/12 cronol  
N.° 3346/12 report

Il dottor Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 7409 del Ruolo Generale Affari Civili  
Contenziosi dell'anno 2009 e promossa

da

Associazione Compagnia delle Opere di Brescia con gli avvocati Vincenzo  
Mariconda e Dario Meini

ATTRICE

contro

Claudio Bragaglio con gli avvocati Andrea Ricci e Giuseppe Onofri

CONVENUTO

Conclusioni della Associazione Compagnia delle Opere di Brescia.

Voglia l'Ill.mo tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza domanda eccezione  
e deduzione così giudicare:

accertato e dichiarato che l'intervento del dott. Claudio Bragaglio, nel corso della  
riunione consiliare del Comune di Brescia del 6.3.2009, ed il successivo  
comunicato stampa in data 15.3.09 apparso sul quotidiano "Brescia Oggi" in pari  
data integrano diffamazione, denigrazione e comunque illecito civile ai danni della  
Associazione Compagnia delle Opere di Brescia,

condannare il dott. Claudio Bragaglio al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali  
e non, arrecati alla Associazione Compagnia delle Opere di Brescia, in misura da  
determinarsi anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e ciò oltre ad  
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito al saldo;

ordinare altresì, a cura e spese del convenuto, la pubblicazione dell'emananda  
sentenza mediante inserzione per estratto, a caratteri doppi del normale, sui  
quotidiani "Brescia Oggi", "Il Giornale di Brescia", "Corriere Della Sera", "Il

*(Handwritten signature)*


*A*

entirely ...

... ..

... ..

... ..



Giornale” “Il Messaggero” e “La Repubblica”.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Conclusioni di Bragaglio Claudio.

In principalità: rigettarsi integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto in diritto;

in via riconvenzionale, condannarsi l'attrice a risarcire al convenuto i danni per la temerarietà della lite ex art. 96 pc nella misura che sarà ritenuta equa;

disporsi la pubblicazione ex art. 120 cpc dell'emananda sentenza di assoluzione, anche per stralcio in sintesi, a spese dell'attrice.

Vittoria delle spese di lite.


In fatto e in diritto.

La “Associazione Compagnia delle Opere di Brescia” conveniva in giudizio Claudio Bragaglio affermando che, nel corso della riunione del Consiglio Comunale di Brescia del 6.3.2009, il convenuto, esponente della minoranza politica, aveva diffamato parte attrice sostenendo che la stessa altro non fosse che un soggetto privo di scrupoli che si era sostituito al potere politico nel governo della città; che il consigliere Bragaglio aveva nuovamente diffamato l'attrice attraverso un comunicato stampa diffuso il 14.3.2009 e ripreso dal quotidiano “Brescia Oggi”; che le dichiarazioni del convenuto erano lesive dell'immagine e dell'identità della richiedente.

Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva la condanna del Bragaglio al risarcimento dei danni.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, rilevava che i brani del discorso tenuto dalla resistente nell'aula del consiglio comunale erano stati riportati solo in parte nell'atto di citazione; che dalla lettura integrale del testo emergeva chiaramente come la dissertazione del resistente fosse volta a criticare l'operato del sindaco, mettendone in evidenza le criticità; che le parole pronunciate dal resistente non integravano il reato di diffamazione; che, di conseguenza, la domanda doveva essere respinta.

Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 il resistente rilevava che l'articolo di giornale del 15.3.2009, indicato dall'attore, non aveva riportato fedelmente il testo del comunicato stampa diffuso dal Bragaglio.



Parte resistente produceva il testo integrale del comunicato stampa, su carta intestata del gruppo consiliare del Pd, e rilevava come nessun riferimento fosse stato fatto all'associazione attrice.

L'Associazione Compagnia delle Opere di Brescia, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3, sosteneva la tardività della allegazione.

In assenza di attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2012.

- - - - -

L'attrice sosteneva di essere stata diffamata dal convenuto in due diverse occasioni.

La prima condotta illecita sarebbe consistita nell'affermare, durante una riunione del Consiglio Comunale di Brescia, che: 1) il Sindaco Paroli avrebbe abdicato al suo ruolo di regista delle scelte di governo a vantaggio di "logiche affaristiche" di cui la Compagnia delle Opere sarebbe stata espressione; 2) la Compagnia delle Opere, invece di dialogare con il potere politico, si sarebbe ad esso sostituita per imporre iniziative a tutela di pochi ed a scapito della collettività nel suo complesso (vedi atto di citazione pagina n. 3).

Il discorso del convenuto, anche nel testo parziale riportato in citazione, sembra, a parere di chi scrive, avere un significato diverso e molto più complesso di quello assunto dall'attrice.


Il Bragaglio, dopo aver affermato che il Paroli, a causa del doppio incarico di sindaco e di deputato, non poteva dedicare il tempo necessario agli affari della città di Brescia, criticava le decisioni con cui l'amministrazione comunale aveva deciso di privatizzare alcuni interventi sociali.

Il consigliere Bragaglio, subito dopo, individuava nella Compagnia delle Opere uno dei soggetti che avevano richiesto all'amministrazione comunale di coinvolgere maggiormente "i soggetti privati" nella gestione delle funzioni di competenza del Comune.

L'intervento dell'esponente della minoranza politica si chiudeva con l'affermazione che il bilancio comunale era governato "da lobbie, da logiche affaristiche e da poteri estranei a quest'Aula".

Per capire la portata e il senso complessivo delle parole del resistente, occorre leggere l'intero testo del suo discorso.

Mentre le locuzioni oggetto di critica occupano poche righe, l'intero intervento del



Bragaglio si sviluppa in circa 12 pagine.

Il resistente, nel suo intervento del 6.3.2009, contestava le scelte di bilancio operate dal Sindaco, rilevava come lo stesso fosse "ostaggio" della Lega e sosteneva che si fosse dato troppo spazio alla gestione della cosa pubblica da parte dei privati.

Il convenuto criticava il Sindaco per avere acriticamente recepito le istanze che la società civile, ed in particolare la Compagnia delle Opere, avevano espresso.

La critica non era rivolta alla Compagnia delle Opere, ma riguardava piuttosto il Sindaco Paroli, atteso che è evidente che spetta a colui che è stato scelto per governare la città individuare, tra varie ipotesi di intervento, tutte lecite, quelle più utili per la generalità dei cittadini.

Il Bragaglio, nel criticare il Paroli, qualificava come "lobby" i vari soggetti e le varie organizzazioni che avevano visto accogliere dal Sindaco i propri progetti per lo sviluppo della città.

Nel dizionario della lingua italiana (Devoto-Oli 1995) la parola lobby indica un "gruppo di persone che sono in grado di influenzare a proprio vantaggio l'attività del legislatore e le decisioni dei governanti riguardo a determinati problemi soprattutto economici e finanziari".


La parola "lobby" è del tutto priva di significati negativi e vuole solo indicare un gruppo organizzato capace di ottenere dal "potere politico" la necessaria attenzione per temi e problemi di cui le varie associazioni sono espressione.

E' evidente che nelle moderne società post-industriali la complessità dei problemi da risolvere è tale che ogni legislatore ha il dovere, prima di scegliere, di ascoltare tutti quei soggetti che saranno coinvolti dalla decisione.

Naturalmente ogni "lobby" ha una visione parziale del problema da risolvere e compito della politica è proprio quello di cercare la soluzione che di volta in volta risulta più idonea a soddisfare l'interesse generale.

Criticare un politico perché è troppo sensibile alle istanze che provengono da una certa "lobby" non comporta alcuna denigrazione per la "lobby" in questione, atteso che compito della "lobby" è proprio quello di convincere il potere politico che la visione parziale della realtà di cui essa è portatrice coincide, in quel caso specifico, con il bene comune.

E' evidente che se "una parte politica" accoglie solo e sempre le istanze di una certa "lobby" può porsi un problema relativo alla capacità del "potere politico" di



svolgere efficacemente il proprio compito.

Viceversa, non si pone alcun problema per la "lobby", atteso che essa ha proprio la funzione di convincere colui che è "scelto per governare" della bontà delle scelte prospettate.

L'istante lamentava altresì che il Bragaglio l'avesse appellata con l'aggettivo "affaristica".

L'associazione ricorrente è espressione di una parte del mondo imprenditoriale e pertanto la sua identificazione come "lobby" affaristica non ha alcun senso dispregiativo, ma vuole solo precisare che parte attrice è una "lobby" (nel significato recepito dal Devoto-Oli 1995) che rappresenta gli interessi leciti del mondo delle imprese.

Per le ragioni sin qui espresse si deve escludere nel modo più assoluto che le affermazioni rese dal convenuto avessero alcun contenuto diffamatorio.

L'attrice lamentava, ancora, che il quotidiano Brescia Oggi del 15.3.2009, nel riprendere un comunicato stampa del convenuto, avesse leso la sua reputazione.

Parte attrice censurava l'articolo del giornale nella parte in cui, affermando di riportare le dichiarazioni del Bragaglio, scriveva che il resistente aveva contestato l'operato del Sindaco con riferimento alla vicenda della società A2A ed aveva lamentato che "il sindaco Paroli..finora si è dimostrato incapace di far sintesi, prigioniero come è di alcuni esponenti della lega ed ostaggio di alcuni gruppi di interesse, a partire dalla Compagnia delle Opere".


Anche in questo caso l'affermazione censurata risulta inidonea a ledere la reputazione dell'attrice.

La Compagnia delle Opere, per le ragioni sopra indicate, è "un gruppo di interesse" e più precisamente è un soggetto giuridico che, essendo espressione del mondo imprenditoriale, dialoga con tutti gli altri protagonisti della vita pubblica ed in particolare con le varie espressioni del potere politico.

Il Bragaglio, nel criticare politicamente il Sindaco Paroli, sosteneva che questi fosse "ostaggio della Compagnia delle Opere".

La locuzione, al di là dell'utilizzazione di un linguaggio impreciso, vuole affermare che il Sindaco non fosse in grado di discernere quale fosse il "bene comune" e fosse sempre propenso a scegliere "le soluzioni" che gli erano prospettate dall'attrice.

Anche in questo caso, il Bragaglio si limitava a criticare, da un punto di vista



politico, il Sindaco Paroli.

Nei confronti della Compagnia delle Opere, a ben vedere, non era mosso alcun rilievo, atteso che, come già sopra esposto, non è compito di un'associazione privata preoccuparsi di verificare se la soluzione dalla stessa prospettata, rispetto ad un problema di una città, sia o meno la più utile per l'intera collettività.

Solo per completezza, va qui rilevato che il convenuto, con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, produceva il comunicato stampa e rilevava come nello stesso, a differenza che nell'articolo del quotidiano "Brescia Oggi", non vi fosse alcun riferimento all'attrice.

Parte istante si limitava a sostenere che il Bragaglio, per poter produrre il documento con la seconda memoria "istruttoria", avrebbe dovuto allegare, nella prima memoria, il fatto che intendeva dimostrare.

L'attrice deduceva che, poiché il resistente non aveva depositato la prima memoria istruttoria, era divenuto pacifico che il testo del comunicato stampa fosse quello allegato dall'attore.

La tesi non è condivisibile.

Spettava all'attore dimostrare che il Bragaglio avesse reso le dichiarazioni dedotte.

L'attrice riteneva di fornire la prova del fatto attraverso la produzione dell'articolo di giornale, sul presupposto che, solitamente, un quotidiano rappresenta fedelmente il comunicato stampa che proviene dall'ufficio stampa di un politico.

Il convenuto dimostrava, invece, che il comunicato stampa non menzionava il nome dell'attrice e che un altro quotidiano locale "Il Giornale di Brescia" aveva riportato fedelmente il proprio pensiero.


Era, quindi, onere dell'attrice dimostrare che il comunicato stampa del Bragaglio avesse un contenuto difforme dal documento prodotto.

Al riguardo, l'attrice nulla dimostrava, sicchè la domanda risarcitoria, limitatamente al secondo episodio contestato, risulta infondata anche per questa ulteriore ragione.

Per le ragioni esposte la domanda è respinta.

La richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 cpc non può essere accolta, in quanto la domanda, pur infondata, non risulta proposta con colpa grave.

Le spese di lite sono poste a carico dell'attrice, ai sensi dell'art. 91 cpc.



P.Q.M.

Il Tribunale,

respinge la domanda proposta dalla Associazione Compagnia delle Opere di Brescia nei confronti di Bragaglio Claudio;

respinge la domanda ex art. 96 cpc;

condanna l'Associazione Compagnia delle Opere di Brescia a rifondere a Bragaglio Claudio le spese di lite che si liquidano in Euro 12.695,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 29 marzo 2012.

Il Giudice



**IL CANCELLIERE**  
*Alessandro Gatta*



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Brescia, 11 APR. 2012

**IL CANCELLIERE**  
*Alessandro Gatta*



